

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VENTRE, MELOTTO, CONDORELLI,
FONTANA Elio, DE CINQUE, COVELLO, SALERNO, IANNI, PARISI,
PERUGINI e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1987

Attribuzione di punteggio ai docenti nelle scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie ausiliarie quale titolo valido nei pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265 del 1934 prevede quali professioni sanitarie ausiliarie quelle di ostetrica, di assistente sanitario e di infermiere professionale. Con legge 19 luglio 1940, n. 1098, fu aggiunta la figura professionale di vigilatrice d'infanzia e di massaggiatore e massofisioterapista.

La formazione di tale personale sanitario ausiliario è disciplinata da varie disposizioni di legge ed il relativo diploma è ottenuto a seguito della regolare frequenza di corsi pluriennali presso scuole istituite da enti pubblici nell'ambito della normativa esistente e attraverso il superamento di un esame finale di Stato.

La qualifica di assistente sanitario, inoltre, è conseguibile da infermieri professionali dopo un ulteriore anno di corso ed il superamento di un esame finale. Anche per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica e dell'infanzia è necessario un ulteriore anno di corso da parte di infermieri professionali o vigilatrici d'infanzia. L'esercizio professionale delle anzidette figure è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225. Con la legge 31 gennaio 1983, n. 25, infine, è stata riconosciuta la professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

La legge 15 novembre 1973, n. 795, inoltre, ratificando l'accordo di Strasburgo del 1967 sulla formazione infermieristica, ha modificato

il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi di infermiere professionale. In conseguenza è ammessa la libera circolazione di tali figure professionali all'interno della Comunità.

I programmi di studio per le varie qualifiche, imposti e predisposti da varie istanze istituzionali, prevedono numerose discipline distinte in due filoni principali: quello delle scienze sanitarie e quello delle scienze sociali.

Le scuole in genere non hanno un corpo docente proprio ma i docenti per le varie discipline vengono generalmente chiamati a seguito di apposita domanda.

I docenti sono remunerati con un gettone onnicomprensivo per ora di lezione estremamente esiguo e certamente non in rapporto nè alla qualificazione professionale, che dovrebbe essere posseduta per ottenere e svolgere l'incarico, nè agli oneri connessi all'insegnamento (acquisizione di bibliografia, elaborazione di appunti, dispense, eccetera), nè, in definitiva, all'impegno specifico che si richiede. V'è da aggiungere che l'incarico di insegnamento è del tutto precario in quanto le nomine avvengono di anno in anno e non sempre è assicurato il reincarico.

Sulla base di quanto descritto si può concludere che nello specifico settore ci si trova di fronte a vere e proprie scuole professionali istituite in base a precise norme di legge e competenti a rilasciare diplomi di stato abilitanti all'esercizio professionale. Tali scuole, infatti, hanno regolamentazioni (durata dei corsi, programmi, costituzione delle commissioni esaminatrici e modalità di esami, sorveglianza da parte degli organi dello Stato e della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 10) al pari di tutti gli altri corsi scolastici esistenti nell'ambito della Repubblica.

A differenza di tutte le altre scuole, però, non hanno un corpo docente proprio, mentre quello nominato di anno in anno ha, come già detto, un riconoscimento soltanto economico di entità talmente esiguo da non aver alcun significato se non quello di parziale rimborso spese.

Come è noto, viceversa, negli altri tipi di scuola, professionali e non, anche non statali, i docenti ancorchè precari o assunti per incarico soltanto temporaneo, oltre alla remunerazione tabellare che non si discosta sensibilmente da quella del personale di ruolo, acquisiscono anche punteggi prestabiliti che costituiscono titolo valido presso le pubbliche amministrazioni ai fini concorsuali. Ciò, chiaramente, è disposto per legge.

Sulla base di tali premesse, ed allo scopo di incentivare i migliori ad offrirsi per tale insegnamento, si ritiene assai opportuno proporre l'emanazione di una norma che preveda l'assegnazione di un punteggio valido quale titolo nei pubblici concorsi anche per i docenti incaricati dell'insegnamento nelle scuole per operatori professionali sanitari, quale riconoscimento di una attività svolta in quanto in possesso di specifiche qualifiche professionali e in base ad atti amministrativi attuativi di norme legislative, nonchè sulla base del riconoscimento di pari opportunità per tali prestatori di servizio con altri in affini situazioni professionali e di istituto.

Se si tiene presente che un punteggio nei concorsi è assegnato per i cosiddetti corsi di aggiornamento, seguiti da esami, della durata di due o tre giorni (esami che, nella maggioranza dei casi, non si effettuano!) risulterà doverosa l'attribuzione del punteggio che con la presente proposta viene riconosciuto e di cui si auspica l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale docente presso le scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie ausiliarie, il cui incarico proviene da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della scuola, ha diritto a un punteggio valido quale titolo nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

2. Il punteggio di cui al comma 1 spettante per un anno di insegnamento è pari al 10 per cento di quello previsto per il servizio di ruolo di eguale durata prestato nell'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Per i concorsi a posti nei ruoli del Servizio sanitario nazionale il punteggio di cui al primo comma è pari al 25 per cento di quello attribuito al servizio prestato con la qualifica di assistente di ruolo.

4. Il punteggio di cui sopra è attribuibile da parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi, ancorchè in presenza di legittima contemporaneità di altri incarichi o servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altri enti di diritto pubblico.